

## DEL COMANDANTE

### X.

Al solo Comandante è riservato il potere deliberativo; e sopra lui solo grava tutto il peso delle deliberazioni estreme.

Egli solo ha il diritto di indire la guerra, di pigliare una impresa, di prefiggere la mèta.

Com'egli rivendica al suo sangue e al suo spirito la massima parte del rischio in ogni evento, a lui è dovuta obbedienza senza limite e fede intera.

## DELL'ISPETTORE

### XI.

È allato del Comandante.

A lui si sostituisce in caso di assenza, e ne esercita il potere pieno.

Ma può il Comandante conferirgli il suo potere anche per incarichi ben determinati.

Vigila gli aspetti e gli andamenti dell'Esercito; ne rileva l'energia; ne cura l'armonia; ne ravviva e rafforza maniere e stile.